



Sentenza

n. 1 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Referendario,
dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle
pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63005** del registro di Segreteria, introdotto con
ricorso depositato in data 28 aprile 2023 e proposto dal Sig. - (-),
nato a - e residente in -, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico
Tedeschi (C.F. TDSNRC70D13B776U) e Francesco D'Antonio
(C.F. DNTFNC67T27E791Q), con domicilio eletto presso lo
Studio del primo in Avellino, via Circumvallazione n. 24 e
indirizzi PEC per le comunicazioni
enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it e
studiodantonio@legalmail.it, come da procura in atti;

contro

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep.
n. 80974 del 21 luglio 2015 del notaio Paolo Castellini di Roma,
dagli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, con
i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art.
28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

- **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Comandante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 10 novembre 2023 – celebrata con l'assistenza del Segretario Dott. Federico Liparulo – l'Avv. Filippo Andreoli, su delega dell'Avv. Enrico Tedeschi, per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS, nessuno comparso per il Ministero della Difesa e per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2023 il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni chiedendo *“l'annullamento dei decreti del Ministero della Difesa n. 3284 del 13.12.2021, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 4° annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all'esito della CTU; nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria*

ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con attribuzione”.

In via istruttoria, il ricorrente chiedeva “disporsi consulenza tecnica medico legale atta a confermare la sussistenza della patologia lamentata e ad individuarne l'eziologia nella causa di servizio”.

A sostegno delle predette conclusioni il Sig. - rappresentava di essersi arruolato nella Marina Militare in data 23 febbraio 1987 per poi passare all’Arma dei Carabinieri dal 5 giugno 1992, prestando il servizio per circa 11 anni presso la Stazione Carabinieri di Campagnatico e per successivi 5 anni presso la Stazione Carabinieri per l’Aeronautica Militare di Grosseto, con grado di Appuntato Scelto, fino al congedo con il conferimento della pensione diretta di inabilità liquidata con decorrenza dal 18 dicembre 2018.

In data 6 marzo 2017 il Sig. - presentava istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia *“rene grinzosa bilaterale in iperteso, sottoposto a trapianto renale, in attuale buon compenso”*. Nella seduta del 2 marzo 2018 la Commissione Medica Ospedaliera di Roma giudicava il Sig. - affetto dalla predetta patologia, ritenendola ascrivibile alla Tabella A, Cat. 4. Tuttavia, con delibera n. 1254 dell’11 giugno 2018 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio escludeva la dipendenza della predetta patologia da fatti di servizio. Pertanto,

con il decreto n. 5587 del 6 settembre 2018 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri decretava la non dipendenza della patologia da causa di servizio.

In data 14 aprile 2023 il Sig. -, nel frattempo già in congedo e titolare della pensione diretta di inabilità liquidata con decorrenza dal 18 dicembre 2018, presentava istanza di pensione privilegiata sul presupposto della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è affetto.

In assenza di riscontro, il successivo 28 aprile 2023 il Sig. - adiva questa Corte per veder riconosciuto il proprio diritto.

Nel ricorso in epigrafe il Sig. - affidava le proprie doglianze dei confronti del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ai seguenti motivi di censura: difetto di motivazione e vizio di eccesso di potere per il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria, l'illogicità intrinseca ed estrinseca, nonché la manifesta ingiustizia, per non aver individuato il Comitato di Verifica i fattori specifici dell'eventuale predisposizione costituzionale, omettendo inoltre di *“dimostrare come i luoghi di servizio del ricorrente fossero immuni da quei pericoli di tipo ambientale che il ricorrente, dal canto suo, si è preoccupato di indicare”*.

Nella relazione medico-legale a firma della Dott.ssa Teresa Suero di Benevento, Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, allegata *sub* doc. 9 al ricorso, erano riportati alcuni dettagli specifici in merito alla gravosità del servizio di

vigilanza armata, con lavoro su turni con orari disagiati e pasti irregolari, circa 160 ore annue medie di straordinario ed alcuni impieghi fuori dalla zona di competenza per servizi di ordine pubblico. Ad avviso del consulente di parte, *“L'elevata ansia e la grave tensione per la condizione lavorativa sempre pericolosa e che mette talora il - a rischio della propria vita, lo rende nervoso e teso anche al di fuori dei turni di lavoro, con ripercussioni rilevanti anche sulla vita di relazione e familiare”*. Pertanto, sul presupposto che *“la predisposizione individuale su base ereditaria, congenita, razziale o organica ed acquisita”* non sarebbe sufficiente per escludere la *“sussistenza di un rapporto di concausalità tra l'infermità riscontrata e il servizio, sempre che circostanze connesse a quest'ultimo, valutate nel loro aspetto qualitativo, quantitativo e modale, abbiano avuto la capacità di provocare anche la anticipata manifestazione o la più rapida evoluzione verso l'esito invalidante dell'infermità oggetto della valutazione”*, il consulente di parte assumeva che il metabolismo del Sig. - sarebbe stato sconvolto a causa del consumo quasi quotidiano di *“panini preconfezionati con salumi o con scatolame vario”*, mentre *“se, di contro, egli avesse potuto assumere pasti ad orari costanti, con il giusto apporto di fibre attraverso il consumo di carboidrati non raffinati, di frutta e verdura, la malattia in questione avrebbe potuto non manifestarsi”*. In conclusione, la perizia di parte ravvisava l'efficacia concausale dell'attività di servizio in quanto *“- Pietro, a causa del servizio svolto, non è stato*

messo in condizioni tali da poter adottare uno stile di vita che potesse in qualche modo contemplare misure di prevenzione primaria contro lo sviluppo della patologia renale”.

II. In data 25 ottobre 2023 si costituiva in giudizio INPS, rassegnando le seguenti conclusioni:

“- in via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso nei confronti di INPS;

- in subordine, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di INPS, ovvero comunque respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;

- in ogni caso, dichiarare prescritto il preteso diritto a somme arretrate per prescrizione quinquennale rispetto alla notifica del ricorso a INPS.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite”.

In via istruttoria, INPS si opponeva *“all’ammissione della CTU medico legale richiesto dalla controparte perché superflua ed irrilevante nei confronti dell’Istituto stesso”.*

A sostegno delle predette conclusioni, INPS rappresentava, in primo luogo, la mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata e di alcun provvedimento adottato dall’Istituto.

Inoltre, INPS evidenziava la diversità tra il *“decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 5587/18 del 06/09/2018”* richiamato nella narrativa del ricorso e il decreto del *“Ministero*

della Difesa n. 3284 del 13.12.2021” menzionato nelle conclusioni.

Nel merito, INPS argomentava per infondatezza della domanda di pensione privilegiata, essendo il Sig. - cessato dal servizio in data 17 dicembre 2018 “*per infermità non dipendente da causa di servizio*”.

Infine, INPS eccepiva “*l’intervenuta prescrizione del preteso diritto a somme arretrate per il periodo anteriore al quinquennio rispetto alla notifica a INPS del ricorso*” e “*incumulabilità degli interessi con la rivalutazione monetaria*”.

III. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non si costituivano in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, eseguita dal ricorrente in data 22 maggio 2023 all’indirizzo PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it.

IV. All’udienza pubblica del 10 novembre 2023 l’Avv. Andreoli, su delega dell’Avv. Tedeschi, per il ricorrente e l’Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS concludevano come da memorie in atti; nessuno compariva per il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, questo Giudice rileva e dichiara d’ufficio la contumacia del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, stante la regolare e tempestiva notifica

del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e la mancata costituzione delle predette Amministrazioni.

2. Nel merito, il ricorso verte sull'accertamento del diritto del Sig. - a conseguire una pensione privilegiata ordinaria in relazione alla patologia *“rene grinzoso bilaterale in iperteso, sottoposto a trapianto renale, in attuale buon compenso”*, giudicata ascrivibile alla Tab. A, Cat. 4, dalla CMO di Roma in data 2 marzo 2018, ma la cui dipendenza da causa di servizio è stata esclusa prima dalla delibera n. 1254 dell'11 giugno 2018 del CVCS e poi dal decreto n. 5587 del 6 settembre 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Incidentalmente, si rileva che il riferimento ad un decreto del Ministero della Difesa n. 3284 del 13 dicembre 2021, presente nelle conclusioni del ricorso, appare dovuto ad un evidente errore materiale, in quanto l'unico provvedimento del Ministero della Difesa richiamato nella parte motiva ed allegato al ricorso è il decreto n. 5587 del 6 settembre 2018.

Pertanto, il principale punto controverso – dirimente ai fini del riconoscimento della spettanza al ricorrente del trattamento di pensione privilegiata – riguarda la dipendenza o meno della predetta patologia da causa di servizio.

3. Per ragioni di economia processuale questo Giudice antepone l'esame del merito a quello delle eccezioni preliminari, in virtù di un principio di *“ragione più liquida”*, in quanto dagli scritti di

parte e dalla documentazione prodotta emerge in maniera certa l'infondatezza nel merito del ricorso.

Infatti, la documentazione versata agli atti fornisce a questo Giudice elementi sufficienti per confermare la correttezza delle determinazioni adottate dal Ministero della Difesa, concludendo per l'insussistenza in capo al Sig. - del diritto alla pensione privilegiata, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali.

A tal fine occorre premettere che il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti – pur riferito specificamente ad un provvedimento amministrativo di diniego - non ha carattere annullatorio del provvedimento medesimo per vizi di legittimità, ma verte sull'accertamento nel merito della spettanza o meno del diritto al trattamento previdenziale richiesto. Pertanto, tutte le doglianze del ricorrente rispetto agli atti – finali ed endoprocedimentali – del procedimento volto all'accertamento della dipendenza o meno da causa di servizio della patologia sofferta dal Sig. - sono da ritenersi assorbite dall'accertamento nel merito contenuto nella presente sentenza.

4. A sostegno della conclusione circa l'infondatezza nel merito del ricorso, questo Giudice ritiene *in primis* condivisibili ed immuni da censure logiche le motivazioni della delibera del CVCS dell'11 giugno 2018 per cui: *“l’infermità “RENE GRINZO BILATERALE IN IPERTESO, SOTTOPOSTO A TRAPIANTO RENALE, IN ATTUALE BUON COMPENSO” NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA*

FATTI DI SERVIZIO trattandosi di un atrofia del parenchima renale può essere primitiva (congenita) o secondaria a patologie renali di natura flogistica, infettiva e/o immunitaria (pielonefriti, glomerulonefriti), oppure vascolare (stenosi arteria renale congenita od arteriosclerotica); altra importante causa è la calcolosi renale allorché la concrezione è di grandi dimensioni e non può essere espulsa continuando ad accrescersi nella pelvi. Il risultato è una progressiva riduzione volumetrica del rene che, quando bilaterale, conduce ad una condizione di insufficienza renale cronica ingravescente ed è responsabile di un'ipertensione arteriosa secondaria. Nel caso in esame, dalla documentazione clinica allegata (relazione di dimissione a seguito di trapianto renale) si evince che non è nota la causa dell'infermità, ma, per quanto sopra accennato, nessuno dei citati fattori eziopatogenetici (malattia congenita, flogistica, vascolare) può essere validamente correlato al servizio svolto (ordine pubblico, vigilanza armata), neppure alla stregua di concausa efficiente e determinante, perché non caratterizzato da elementi quali-quantitativamente in grado di influenzare efficacemente l'evoluzione o l'aggravamento della patologia (bilaterale), in quanto capaci di prevalere sulle condizioni meopratiche endogene od esogene extra-lavorative del soggetto".

In particolare, ai fini dell'esclusione della dipendenza da causa di servizio è del tutto irrilevante stabilire se l'ipertensione arteriosa sofferta dal Sig. - abbia carattere secondario (*id est*, sia la conseguenza della patologia "rene grinzoso" insorta per effetto di

altri fattori eziopatogenetici, come ritenuto dal CVCS) oppure, viceversa, sia la causa del fenomeno dell'insufficienza renale degenerata fino allo stadio di "rene grinzoso" (come ipotizzato nel parere della CMO di Roma e dato per scontato nella perizia di parte prodotta dal ricorrente).

Infatti, nella scienza medica è del tutto pacifico che l'ipertensione arteriosa può essere sia la causa sia la conseguenza delle patologie renali: da un lato, i reni controllano la pressione sanguigna e regolano il volume circolante, la vasodilatazione e la vasocostrizione, determinando così rispettivamente l'abbassamento e l'innalzamento pressorio; d'altra parte, anche l'elevata pressione arteriale nuoce ai reni, danneggiandone i vasi sanguigni con le conseguenze negative sulla funzione renale.

Tuttavia, sia la grave patologia nefrologica di "rene grinzoso" sia la comune condizione di ipertensione arteriosa generalmente si manifestano entrambe in soggetti costituzionalmente predisposti e non rientrano tra le malattie professionali proprie della categoria dei militari (in assenza di esposizione – mai ipotizzata nel caso del Sig. - – ad agenti chimici specificamente individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2004 sulle malattie professionali per la sola patologia nefrologica).

Pertanto, al fine di attribuire all'attività di servizio l'efficacia concausale determinante in relazione all'insorgenza, alla manifestazione o allo sviluppo accelerato della patologia

nefrologica o anche della sola condizione di ipertensione arteriosa, grava sul ricorrente l'onere di fornire la prova specifica di gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno, notevolmente eccedenti i disagi comunemente richiesti al personale militare.

Deve essere, inoltre, osservato che la mera coincidenza cronologica tra l'attività prestata e l'insorgenza della patologia per cui si richiede la dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione del trattamento pensionistico *de quo* non è, di per sé sola, idonea ad integrare la dipendenza in questione.

Tuttavia, nessuna circostanza specifica idonea a comprovare l'eccezionale gravità dei compiti svolti dal Sig. - durante il servizio militare risulta riscontrabile dai contenuti del rapporto informativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri redatto in data 9 maggio 2018 e riprodotto per estratti nella perizia di parte allegata *sub* doc. 9 al ricorso.

Infatti, il predetto rapporto informativo, pur concludendo per la gravosità del servizio prestato, descrive l'ordinaria attività di un militare dell'Arma dei Carabinieri, chiamato a svolgere l'attività di vigilanza armata e "*servizi di pattugliamento a piedi ed automuniti, nel territorio di pertinenza in turni diurni e notturni, in condizioni atmosferiche variabili e avverse*", con alcuni impieghi straordinari per attività di ordine pubblico e di polizia giudiziaria puntualmente individuati.

Tale relazione, di contenuto abbastanza generico e stereotipato,

deve essere letta in relazione al contesto in cui il servizio così descritto è stato effettivamente svolto: a parte i primissimi anni di servizio come addetto alla mensa nella Marina Militare, l'attività del Sig. - è stata quasi esclusivamente svolta nel territorio della provincia di Grosseto, prevalentemente (per circa 11 anni) presso la Sezione Carabinieri di Campagnatico e successivamente presso la Stazione Carabinieri per l'Aeronautica Militare di Grosseto, con funzioni proprie di Appuntato Scelto.

Pertanto, non risultano fattori eccezionali come partecipazione a missioni all'estero, esercitazioni militari particolarmente impegnative, frequenti trasferimenti della sede di servizio, svolgimento di incarichi di eccezionale responsabilità o eventi traumatici subiti durante il servizio.

Il numero medio di 160 ore di straordinario all'anno corrisponde a circa 15 ore di straordinario mensile (considerati circa 11 mesi di servizio effettivo all'anno al netto delle ferie) e meno di 4 ore alla settimana. Considerato altresì l'orario ordinario di servizio pari a 36 ore settimanali, l'orario lavorativo medio effettivo su base annua di circa 40 ore settimanali dimostra che le singole occasioni di impegno particolarmente impegnativo sono state bilanciate da periodi di adeguato riposo.

Altrettanto prive di pregio risultano anche le doglianze difensive sul tema dell'alimentazione, in quanto la tesi del consulente di parte per cui solo a causa del lavoro a turni con orari disagiati il Sig. - sarebbe stato *“obbligato ad alimentarsi con panini*

preconfezionati con salumi o con scatolame vario, assumendo pasti frugali e in orari non canonici, sconvolgendo tutto il metabolismo” invece di seguire *“una dieta corretta e bilanciata”* che *“richiede il consumo quotidiano di cinque porzioni di frutta e verdura, un consumo controllato di grassi e carboidrati, un consumo limitato di proteine animali”* (pagina 10 del doc. 9 allegato al ricorso) appare del tutto avulsa dalla realtà.

Infatti, l'esperienza comune insegna la difficoltà pratica di seguire negli anni *“una dieta corretta e bilanciata”*, secondo le migliori raccomandazioni dei nutrizionisti, per qualunque persona che non faccia una scelta deliberata e consapevole di dedicare a tal fine un costante impegno di risorse, in termini di autocontrollo, tempo e denaro, direttamente o tramite i propri familiari o il personale di servizio. Al contempo, in presenza di una tale lodevole – e decisamente fuori dal comune – autodeterminazione a seguire uno stile di vita particolarmente salutare, non si ravvisano motivi impeditivi insuperabili dovuti a fatti di servizio con riferimento al caso di un militare che ha svolto la propria attività, con 40 ore medie di lavoro settimanale, quasi esclusivamente nella stessa zona, prima in un piccolo paese della Maremma Toscana a breve distanza da Grosseto e poi direttamente nel capoluogo dove risulta attualmente residente.

In buona sostanza, non è dato rinvenire alcun elemento positivo dal quale risulti che il servizio svolto dal ricorrente (peraltro, seppur rigoroso, rientrando nella norma e non deleterio per un

soggetto in normali condizioni di salute) abbia potuto costituire concausa efficiente e determinante delle affezioni patite.

Si deve pertanto escludere che il servizio in esame abbia potuto svolgere un'efficacia determinante rispetto all'insorgenza e allo sviluppo della patologia nefrologica, insorta per cause diverse, seppure rimaste ignote, ma certamente indipendenti dall'attività lavorativa svolta. Altrettanto si deve concludere anche rispetto alla condizione di ipertensione arteriosa che – anche qualora non avesse carattere secondario, ma fosse stata uno dei fattori determinanti l'insorgenza della predetta patologia nefrologica – non risulta in alcun modo riconducibile ai fatti di servizio.

5. Per le ragioni esposte il ricorso del Sig. - risulta infondato e deve pertanto essere respinto.

L'oggettiva gravità della patologia sofferta dal Sig. - e la necessità di conoscenze specialistiche per comprendere il tema della dipendenza da causa di servizio al fine di valutare il grado di fondatezza del ricorso proposto, nonché l'esaurimento dell'attività processuale in un'unica udienza, senza ulteriori incombenti istruttori, giustificano, in via del tutto eccezionale e in relazione alle peculiarità del caso concreto, la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle

pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso
proposto dal Sig. -:

1. Dichiara la contumacia del Ministero della Difesa e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

2. Nel merito, rigetta il ricorso;

3. Spese compensate tra le parti costituite, nulla per le spese
delle parti contumaci.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa
all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del
ricorrente.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 novembre
2023.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/01/2024

Il Funzionario

Dott. Federico Liparulo

f.to digitalmente